



**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I
QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA
COMPONENTE ACCADEMICA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(approvato dal Senato Accademico in data 29.1.2013 e 26.2.2013)

ART. 1
INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI

1. Le consultazioni per l'individuazione di una rosa, pari al doppio dei candidati, da designare in qualità di rappresentanti della componente accademica nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle consultazioni, e rese note:

- a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti;
- b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
- c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato.

La mancata ricezione del messaggio di cui al precedente punto c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

2. Il decreto rettorale fissa il numero dei candidati da designare e le modalità di presentazione delle candidature secondo quanto disposto dalle norme statutarie.

ART. 2
ELETTORATO ATTIVO E DESIGNABILI

1. Per l'individuazione dei candidati alla rappresentanza della componente accademica nel Consiglio di Amministrazione dell'Università l'elettorato attivo spetta:

- a) Per i professori di prima fascia a:
 - a1) professori ordinari, straordinari e fuori ruolo, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;
- b) Per i professori di seconda fascia a:
 - b1) professori associati (confermati e non confermati), anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;
 - b2) incaricati stabilizzati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1.10.1973 n. 580 convertito nella legge 30.11.1973 n. 766 e successive modificazioni;
- c) Per i ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99 a:
 - c1) ricercatori (anche a tempo determinato) e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;
 - c2) assistenti di ruolo ad esaurimento.

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo:

- a) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale;
- b) i docenti che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;
- c) i docenti che non abbiano depositato in Catalogo di Ateneo il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto ai sensi del Bando di Partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. Per i docenti entrati in servizio presso la Sapienza dal 1° gennaio 2011, il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto è ridotto in proporzione alla rispettiva anzianità di servizio presso la Sapienza.

3. Sono designabili i docenti delle categorie di cui ai punti a1) b1) e c1) del comma 1, i quali:

- a) presentino la propria candidatura, che deve essere validata dal Senato Accademico sulla base documentata del possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di

un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

- a1) La comprovata competenza in campo gestionale può essere desunta dalla partecipazione, in qualità di componente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta di Facoltà o di Dipartimento, ovvero come Presidente o Coordinatore di Corsi di Studio, oppure di requisiti analoghi conseguiti nell'ambito di altri Enti pubblici e soggetti privati. La comprovata competenza in campo gestionale deve essere dimostrata in funzione di esperienze svoltesi per almeno un triennio negli ultimi 10 anni.
- a2) L'esperienza professionale di alto livello può essere desunta altresì, dall'iscrizione ad Albi, Ordini ed Elenchi professionali pubblicamente riconosciuti, per almeno un quinquennio senza interruzione.
- a3) La qualificazione scientifica e culturale è desunta per i professori di I fascia dal possesso di almeno uno dei requisiti minimi analoghi a quelli previsti per la candidabilità alle commissioni di abilitazione nazionale, per i professori di II fascia e per i ricercatori dal possesso di almeno uno dei requisiti di partecipazione al concorso per l'abilitazione rispettivamente a professore di I fascia o di II fascia; nonché dal non aver il candidato riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;
- b) abbiano già optato per il regime a tempo pieno; coloro i quali si trovino in regime di tempo definito, all'atto della presentazione della candidatura ufficiale devono dichiarare, in caso di designazione da parte del Senato Accademico, di optare per il regime di impegno a tempo pieno;
- c) posseggano il requisito di designabilità, alla data d'indizione delle consultazioni;
- d) assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3 dello Statuto.

4. Sono esclusi dalla designabilità:

- a) coloro i quali si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80.
- b) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

5. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa, con l'eccezione del Rettore e del Prorettore Vicario. In caso di incompatibilità l'interessato deve optare entro trenta giorni dall'elezione o designazione più recente. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente. Nell'organismo per il quale non sia stata esercitata l'opzione, si provvederà a sostituire il rappresentante decaduto con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di designabilità o eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo dei designati.

6. Le consultazioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.

7. L'elenco provvisorio degli aventi diritto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'Area Affari istituzionali almeno trenta giorni prima della data fissata per le consultazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all'Area Affari istituzionali entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Area Affari istituzionali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.

8. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di votazione.

ART. 3
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

1. Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico amministrativo dell'Università. Possono essere inoltre previste sino a 5 unità di personale ai fini del supporto per l'identificazione. Il seggio è nominato dal Direttore Generale.

ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA

1. Le candidature debbono essere presentate entro il trentesimo giorno che precede il primo giorno di votazione con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l'Area Affari istituzionali, ad un delegato del Rettore. La dichiarazione di candidatura deve essere corredata dalla documentazione richiesta per la validazione della stessa da parte del Senato Accademico.

2. Di dette candidature, validate dal Senato Accademico, è data pubblicità, entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno della votazione:

- a) mediante trasmissione tramite posta elettronica, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso di consultazione nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per fascia e disposti in ordine alfabetico;
- b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
- c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, all'elettorato attivo interessato.

La mancata ricezione del messaggio di cui ai precedenti punti a) e c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

3. La propaganda inizia dal giorno della pubblicazione dell'avviso della validazione delle candidature e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di consultazione.

ART. 5
OPERAZIONI DI CONSULTAZIONE E COMPITI DEL SEGGIO

1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di consultazione, il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.

2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle consultazioni, delle quali viene redatto verbale.

3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.

4. Alle ore 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le consultazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle consultazioni.

5. La procedura di consultazione da seguire è la seguente:

- a) a ciascun avente diritto, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, è consegnato presso il seggio un certificato nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura;

- b) l'aveute diritto accede alla propria postazione, apre il proprio certificato e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'aveute diritto di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'aveute diritto medesimo;
- c) una volta confermata la propria identità, l'aveute diritto è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'aveute diritto è accreditato presso il sistema;
- d) a questo punto all'aveute diritto si presenta la lista dei candidati per la consultazione in corso e, nell'ipotesi di diverse consultazioni concomitanti, la consultazione a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di preferenza per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle candidature presentate;
- e) è infine richiesta all'aveute diritto una ulteriore esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.

6. Al termine di ogni giornata di consultazione viene redatto il relativo verbale.

7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di consultazione. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.

8. Il seggio è aperto per cinque giorni effettivi con il seguente orario:

dal lunedì al giovedì	dalle ore 8.00 alle ore 18.00
l'ultimo giorno di consultazione	dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

9. La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.

ART. 6 ACCESSO AL SEGGIO

1. Al seggio possono accedere gli aventi diritto iscritti, i funzionari dell'Area Affari istituzionali individuati con disposizione del Direttore dell'Area e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.

ART. 7 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La Commissione di Seggio sovrintende alle operazioni di scrutinio.

2. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 31 dello Statuto, si dà inizio al computo delle preferenze e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto, il numero dei partecipanti alla consultazione e il numero delle preferenze ricevute da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti gli esiti delle operazioni di scrutinio.

3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di consultazione. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.

ART. 8
MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI ALLA DESIGNAZIONE

1. Per le consultazioni del personale docente nel Consiglio di Amministrazione è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.

2. Per la formazione della rosa dei candidati, da sottoporre alla designazione da parte del Senato Accademico, si opera in funzione dei seguenti criteri, applicati a ciascuna categoria di candidati:

- a) si individua il primo nominativo che ha riportato il maggior numero di preferenze;
- b) si procede ad individuare il secondo nominativo che, in osservanza del principio della rappresentanza di genere, scorrendo la lista dei candidati che hanno ottenuto preferenze, purché il candidato in questione abbia ottenuto almeno il 30% più uno delle preferenze rispetto al nominativo di cui alla lettera a). In caso contrario si individua il secondo candidato della lista, che ha ottenuto le maggiori preferenze senza distinzione di genere;

A parità di preferenze è preferito il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa è preferito il più giovane di età.

3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle consultazioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le consultazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi.

ART. 9
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E RICORSI

1. I risultati delle consultazioni, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito web della Sapienza entro tre giorni dalle consultazioni.

2. Entro tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.

3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 10
PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI

1. Il Rettore proclama i candidati alla rappresentanza della componente accademica, da sottoporre alla designazione del Senato Accademico, entro tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

ART. 11
ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di designabile, il prescelto rappresentante della componente accademica è sostituito, con decreto rettorale, con il secondo nominativo che faceva parte della rosa dei candidati per la stessa categoria, previa verifica che lo stesso sia ancora in possesso dei requisiti di designabilità. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla sostituzione diretta con il secondo nominativo, il Senato Accademico designa il sostituto scegliendolo tra altri due nominativi desunti dalla lista originaria dei candidati che hanno ricevuto

preferenze, anch'essi individuati in funzione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2. Qualora ciò non sia possibile, si procede all'indizione di nuove consultazioni.

2. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere ridesignati una sola volta.

ART. 12 QUORUM

1. Le consultazioni per la formazione della rosa dei candidati al Consiglio di Amministrazione sono valide qualora ad esse partecipino almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario le consultazioni sono reiterate per una sola volta; in caso di ulteriore non validità della consultazione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo.

ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le consultazioni ivi previste sono indette con decreto rettorale in conformità al cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione designati ai sensi del presente Regolamento cessano dalla carica il 31 ottobre 2016.

2. Il Senato Accademico per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione all'interno della rosa di cui all'art. 8, comma 2, dovrà derogare all'ordine di preferenze espresse per ciascuna categoria nel caso in cui i soggetti individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a) appartengano tutti al medesimo genere designando, in tal caso, il soggetto individuato nella rosa e appartenente all'altro genere che abbia riportato la maggiore percentuale di preferenze. Il Senato Accademico potrà derogare altresì, all'ordine di preferenze espresse, mediante delibera motivata da assumere a maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto.

3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.